

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DI RAOUL FOLLEREAU" DI VEDANO AL LAMBRO.



Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede.

È costituita l'Associazione di volontariato denominata "Amici di Raoul Follereau", ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), senza fini di lucro, con sede legale in Vedano al Lambro (MI). L'associazione agisce nei limiti e secondo il dettato della legge n° 266 del 11/8/1991 e dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97, ed è quindi iscritta nell'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della stessa legge 266/1991, ed è pertanto iscritta al Registro unico degli Enti del Terzo settore come previsto dall'art. 89, comma 9 della legge 117/2017.

L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) (articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ODV (Organizzazione di volontariato). L'acronimo ODV dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e Finalità.

L'Associazione:

- 1) non ha scopo di lucro;
- 2) è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 3) si ispira all'azione e alla testimonianza di Raoul Follereau per essere segno di autentica speranza per i poveri;
- 4) si pone nella linea della condivisione, con particolare riferimento ai Paesi poveri del mondo;
- 5) intende cooperare per uno sviluppo integrale dell'uomo e della società nel segno della giustizia e della solidarietà;
- 6) si impegna a scoprire, valorizzare e sviluppare i valori presenti nelle popolazioni con le quali intreccia la sua azione;

si esprime attraverso progetti che corrispondano ad una concreta e valida presenza solidale nei Paesi poveri e che in Italia stimolino un coinvolgimento della nostra società per una modifica della mentalità e delle strutture che creano dipendenza e asservimento.

Sulla base di questi scopi si propone in particolare di:

- a) informare e sensibilizzare sulla lotta al Morbo di Hansen e alle cause che lo generano e portare aiuto materiale e morale agli hanseniani;
- b) promuovere azioni di aiuto nei paesi in via di sviluppo per la riabilitazione e la tutela delle persone disabili, a sostegno dell'infanzia bisognosa e di etnie minacciate di estinzione;
- c) stimolare e creare forme di servizio per la promozione della giustizia, della pace e della solidarietà per il superamento delle cause strutturali della miseria, dell'oppressione e di ogni forma di emarginazione;
- d) promuovere nelle scuole un'attività di educazione alla mondialità, all'intercultura, alla pace e alla solidarietà.

Al fine di rendere concreti tali obiettivi, l'Associazione intende realizzare progetti di solidarietà, promuovendo e finanziando, attraverso la raccolta di fondi, progetti per la lotta al Morbo di Hansen e a

favore di persone disabili e dell'infanzia bisognosa, principalmente proposti dall'Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau (AIFO), con sede a Bologna, Via Borselli, 4.

Art. 3 Attività ed Operatività

- 1) Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2 e, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del CTS:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di sensibilizzazione per una cittadinanza attiva, nazionale e mondiale;
 - n) cooperazione allo sviluppo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- 2) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del CTS.
- 3) Le attività, di cui al comma 1, sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi, tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

Volontariato.

- 1) L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive, effettivamente sostenute, per l'attività prestata, debitamente documentate entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo (art. 14). Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio e volontario.
- 2) L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Art. 4 Risorse economiche

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell'Associazione;
 - b) erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- 2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività "diverse" di cui all'art. 6 del CTS.
 - f) attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS;

Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini di cui al comma 1, in riferimento all'art 8, commi 2-3 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- 3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci la quale, per lo scopo, deve essere convocata entro il mese di

aprile dell'anno successivo, con le modalità dell'art. 10 comma 4 e 16. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e della relazione di missione.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

- 4) È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) È fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 I Soci Membri dell'Associazione

- 1) Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, o altre organizzazioni di volontariato con personalità giuridica, che ne condividono gli scopi e le finalità e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) Il numero dei soci è illimitato.

3) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6 comma 5.

Art. 6 Doveri e diritti dei soci

La sottoscrizione della domanda di associazione implica l'accettazione incondizionata delle norme statutarie dell'Associazione.

Tutti coloro che vogliono diventare soci possono presentare domanda d'ammissione e acquistano diritto di voto nell'Assemblea dopo l'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo e il versamento della quota sociale.

I soci che non partecipano a due assemblee consecutive, senza giustificazione o senza dare delega, sono dichiarati decaduti, ma possono presentare domanda di riammissione.

I soci possono altresì essere dichiarati decaduti se assumeranno un comportamento non consono allo Statuto e ai fini dell'Associazione. Tali comportamenti saranno valutati dal Consiglio Direttivo. Il socio dichiarato decaduto può presentare ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato o all'Assemblea dei soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

La qualifica di socio si perde anche per dimissioni scritte e per mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.

Il socio dimissionario, decaduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

Art. 7 – Organi dell'Associazione.

- 1) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà).

Possono inoltre essere costituiti:

- il Collegio dei Garanti;
- Il Collegio dei probiviri

Gli Organi sociali e i Collegi di controllo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8 L'Assemblea dei soci

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci, è l'organo sovrano dell'Associazione che ne regola l'attività.

- 2) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, qualora questo organo sia regolarmente costituito, o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Esso accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea, convalida i risultati delle votazioni. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 3) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci almeno una volta all'anno; inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
- 4) La convocazione è inoltrata per iscritto, con lettera raccomandata A.R., o anche in forma telematica, con 15 giorni di anticipo rispetto la riunione e deve contenere il luogo, la data, l'orario della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. La seconda deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 5) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 6) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno tre mesi, nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 7) Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può essere portatore di un massimo di due deleghe.
- 8) I soci possono intervenire in Assemblea ed esprimere il proprio voto anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità.
- 9) Le deliberazioni assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un segretario, appositamente eletto, e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 10) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
- L'Assemblea straordinaria è convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Assemblea ordinaria dei Soci.

- 1) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio gestionale (art. 4 comma 3) e con le modalità previste dall'art. 10 comma 4 e 16.
- 2) L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti al libro soci ed aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
- 3) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio e la relazione di missione (art.13 del CTS);
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge, tra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo dopo averne approvato il numero.
 - ha facoltà di revocare i componenti del Consiglio Direttivo
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, attingendo alla graduatoria dei non eletti;
 - nomina ed eventualmente revoca l'organo di controllo e conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, stabilendo l'eventuale compenso, nel caso siano soggetti esterni all'Associazione;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti (art. 2476 del Codice Civile);
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sulla costituzione di Sedi distaccate o di Gruppi locali;

- delibera sui ricorsi, nel caso di rigetto di domande di ammissione di nuovi compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.
- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, curato dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Assemblea straordinaria dei Soci.

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 8 comma 4 ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre/quarti dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti;
- 2) L'Assemblea straordinaria, con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti:
 - delibera sulle modificazioni dello Statuto (art. 25 del CTS), con le modalità previste dal medesimo articolo ai commi 2-3 e consentite dal Codice Civile art. 21 comma 2;
 - con la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino ad un massimo di 7 Consiglieri eletti, tra i soci, dall'Assemblea e durano in carica 3 anni; sono rieleggibili;
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione del Consiglio, con scrutinio segreto, ne determina preliminarmente il numero dei componenti.
- 3) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio. In caso di mancanza o di esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 4) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo entro il termine massimo di 3 mesi.
- 5) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate, relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.
- 6) Il Consiglio Direttivo, alla sua prima riunione, elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Questi ultimi due possono essere scelti tra le persone non componenti il Consiglio stesso. La funzione di segretario verbalizzante può essere svolta da uno dei presenti alla riunione.
- 7) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio stesso.
- 8) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti; in questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.
- 9) La convocazione deve essere inoltrata per iscritto, anche in forma telematica, e deve contenere il luogo, la data, l'ora della seduta e l'ordine del giorno; in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
- 10) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- 11) I consiglieri, che senza giustificato motivo, non intervengono per 3 sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, sono considerati decaduti.

- 12) Il Consiglio Direttivo, in occasione delle proprie riunioni, convoca l'Organo di Controllo (art. 12) e, se è necessario, esperti esterni o rappresentanti di eventuali comitati interni, senza diritto di voto.
- 13) I verbali delle sedute del Consiglio, redatti a cura del segretario (comma 6) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservate agli atti.
- 14) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, ne attua i mandati e le decisioni ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio, la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del CTS e il Bilancio Sociale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- delibera sull'esclusione dei soci (art. 6 comma 5)
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue e gli eventuali contributi straordinari;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente, per motivi di necessità e urgenza;
- determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per coloro che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 4-bis del CTS;
- ha facoltà di costituire Comitati, composti da soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi o progetti;
- ha facoltà di assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio.

Art. 10 Il Presidente

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti; deve essere scelto in base ai requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da reti di organizzazioni del terzo settore; si applica comunque l'art. 2382 del Codice Civile. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente o da altra figura (art. 11 comma 7).

Il presidente può restare in carica per un periodo non superiore a tre mandati consecutivi.

- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi, in giudizio e nel compimento di tutti gli atti che impegnano la stessa Associazione verso l'esterno; per quanto riguarda l'organizzazione interna ha le seguenti mansioni:

- sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- inoltra istanze in favore dell'Associazione e riscuote le somme erogate in favore della medesima da parte della Pubblica amministrazione, di Enti e di privati, con facoltà di rilasciare quietanza liberatoria;
- ha la facoltà di aprire conti correnti bancari per conto dell'Associazione;
- in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti, di competenza del Consiglio Direttivo, e li sottopone a ratifica nella prima riunione successiva, che egli deve convocare entro 30 giorni.

Art 11 Vicepresidente e Segretario

Vicepresidente e Segretario sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Vicepresidente sostituisce in caso d'impedimento il Presidente, esercitandone tutti i poteri.

- Il Segretario è responsabile della segreteria generale dell'Associazione, redige i verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, cura la contabilità e coadiuva il Presidente nella preparazione dei bilanci.

Art 12 Organo di Controllo

1) L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli Albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile. L'organo di controllo può anche essere composto da membri interni all'Associazione oltre che da esterni. Esso ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5,6,7,8 del CTS;
- di attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- di poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
- redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

Art. 13 – Revisione legale dei conti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, il Consiglio Direttivo può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art.30. comma 6 del CTS, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze;

- 3) Nel caso in cui l'Organo di controllo, incaricato della revisione legale dei conti, sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.
- 4) L'Organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino alla revoca dell'Assemblea, in coincidenza con la scadenza del mandato triennale. I suoi membri o il componente monocratico saranno retribuiti solo se esterni all' Associazione, salvo quanto disposto dall'art .34 comma 2 del CTS.

Art. 14 – Il Collegio dei probiviri.

- 1) Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale e dura in carica tre anni, fino alla nomina del nuovo Collegio; la carica di componente il Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa e con la qualità di socio.
- 2) Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo ambito il Presidente.
- 3) Il Collegio dei Probiviri è competente a dirimere le eventuali vertenze tra i soci e l'Associazione sorte in ordine alla interpretazione ed applicazione delle norme statutarie, regolamentari e delle altre deliberazioni assunte dagli organi della Associazione; in particolare decide i ricorsi presentati avverso le delibere di decadenza adottate.

Art. 15 Durata e scioglimento

L'Associazione avrà durata illimitata.

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno tre/quarti dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ai sensi dell'art. 9 del CTS ad un altro Ente del Terzo Settore definito dall'Assemblea straordinaria, che abbia finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La richiesta del suddetto parere al predetto ufficio deve essere inoltrata, dall'Associazione, con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005; entro 30 giorni dalla data di ricezione l'ufficio deve rendere il suo parere, decorsi i quali esso si intende positivo. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

Art. 16 Anno finanziario

L'Esercizio Sociale s'inizia il 1 gennaio e si termina il 31 dicembre di ogni anno.

Lo schema di bilancio deve essere presentato e approvato entro il 30 aprile, salvo proroghe deliberate motivatamente dal Consiglio Direttivo fino al 30 giugno.

Art. 17 - Norme transitorie e finali.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alla normativa del Codice Civile per le associazioni riconosciute e alle altre disposizioni di legge in materia, al CTS ed ai relativi decreti attuativi, alla normativa nazionale e regionale in materia.